



Manutenzione straordinaria dei Porti del Nord Sardegna – “Edifici civili e industriali - categoria OG1” e “Impianti tecnologici - categoria OG11”. Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. e ii. - CIG 9686601405

ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. e ii

Allegato B)

Capitolato Generale



Art. 1 – Oggetto dell'accordo quadro, norme di riferimento e definizioni

L'appalto ha per oggetto principale l'affidamento di **“Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni negli ambiti portuali e nelle aree demaniali di Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e Santa Teresa di Gallura – Opere edili e impianti tecnologici”** all'interno della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, di seguito denominata AdSP, localizzata nei comuni di Olbia, Golfo Aranci, Santa Teresa di Gallura e Porto Torres, e costituita dalle aree demaniali marittime e relativi manufatti, dalle opere portuali e dagli antistanti specchi acquei. Le opere medesime saranno richieste alla ditta aggiudicataria, secondo necessità e mediante ordine di servizio. Nei casi urgenti, l'affidamento potrà essere anticipato per le vie brevi, telefonicamente, via e-mail o con qualunque altro mezzo idoneo a far fronte all'urgenza verificatasi, e comunque nei modi previsti dalla legge. L'esecuzione dell'appalto sarà regolata dal presente Capitolato Generale e dall'allegato tecnico, così come definito dal Codice dei contratti pubblici, art. 54 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.

Le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d'asta, secondo le modalità contenute nel presente documento. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente Accordo quadro.

Vengono di seguito riportati, a mero titolo esemplificativo, alcune tipologie di lavorazioni che potranno essere richieste all'Aggiudicatario che a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria o eventuale sostituzione di parti ammalorate e/o degradate degli edifici di competenza della AdSP;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria o eventuali sostituzioni anche parziali degli impianti tecnologici o porzioni di essi e di competenza della AdSP;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria delle guaine impermeabilizzanti e delle gronde di scolo degli edifici di competenza della AdSP;
- Ripristino di danni causati agli edifici e/o agli impianti da eventi metereologici avversi o eventi eccezionali;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria o eventuali sostituzioni anche parziali degli impianti antincendio o porzioni di essi e di competenza della AdSP;



- Manutenzione e verifica periodica del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;

Art. 2 – Ammontare - durata - caratteristiche dell'appalto

A. Ammontare dell'appalto

a) L'importo complessivo del presente appalto è definito come segue:

- Importo di appalto soggetto al ribasso € 4.996.000,00
- Importo stimato relativo agli oneri per la sicurezza non soggetto al ribasso € 146.000,00

L'importo stimato a base di gara costituirà il valore massimo degli'interventi candidabili all'esecuzione mediante ordini di servizio e/o contratti applicativi dell'accordo quadro, il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario in sede di gara, si applicherà esclusivamente all'elenco prezzi di cui al prezziario regionale di riferimento, fino ad esaurimento dell'importo contrattuale € 4.996.000,00)

“Accordo quadro manutenzione opere edili (OG1) e impianti tecnologici (OG11) Nord Sardegna”		
a1	Lavori a Misura	€ 4 850 000,00
a2	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 146 000,00
A	Totale A (a1+a2) = (importo contrattuale)	€ 4 996 000,00
b1	Rilievi, accertamenti e indagini;	€ 100 000,00
b2	Imprevisti (5% di A);	€ 249 800,00
b3	Spese di cui all'art.106 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. - Accantonamento;	€ 149 880,00
b4	Spese di cui all'art. 24, comma 4, del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. - Polizze fidejussorie;	€ 10 000,00
b5	Spese di cui all'art. 24 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Incarichi professionali	€ 100 000,00
b6	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al RUP, corsi per la formazione professionale specifica, missioni, verifica e validazione della progettazione;	€ 16 000,00
b9	Spese di gara, pubblicità, commissioni giudicatrici, Contributo ANAC; ecc.	€ 3 298,80
b10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 60 000,00
b11	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (C.N.P.A.I.A. e I.V.A. sulle voci b5 e b10);	€ 36 608,00



b12	Spese di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Incentivi per funzioni Tecniche (2% di A)	€ 99 920,00
b13	Spese per I.R.A.P. (8,50% su voce b12)	€ 8 493,20
B	Totale B	€ 834 000,00
	Totale (A)	€ 4 996 000,00
	Totale (B)	€ 834 000,00
C	TOTALE (A+B)	€ 5 830 000,00

b) Il contratto principale è stipulato interamente “**a misura**”.

c) Il criterio per la scelta dell’offerta migliore sarà quella del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice dei contratti pubblici, sugli elenchi prezzi di cui alla successiva lettera f).

d) Il ribasso percentuale offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara sarà valido per tutto il periodo contrattuale e si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco, i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicarsi alle singole quantità e opere eseguite.

e) L’importo del contratto applicativo e/o ordinativo lavori può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e le condizioni previste dal presente Capitolato Generale.

f) Il listino dei prezzi di riferimento, vigente al momento dell’espletamento della gara d’appalto in oggetto è il Prezzario dei LL.PP. della Regione Autonoma della Sardegna in vigore al momento della pubblicazione della presente procedura di gara.

Qualora nel prezzario sopracitato non siano previsti prezzi per singole prestazioni, si procederà alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito “*verbale di concordamento*”, sottoscritto per accettazione dalla ditta aggiudicataria.

g) L’importo totale degli oneri per la sicurezza verrà corrisposto in relazione agli effettivi apprestamenti di sicurezza adottati per ciascun intervento realizzato. Resta espressamente convenuto tra le parti che, qualora il complessivo ammontare degli ordinativi non dovesse raggiungere il valore limite dell’appalto, l’impresa aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni di sorta nei confronti dell’AdSP.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente appalto potranno essere esenti dal pagamento dell’I.V.A. ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 26/10/1972 n°633 e ss.mm.ii. ma andranno di volta in volta valutati dalla Stazione Appaltante.



Si evidenzia che ai sensi dell'art 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è necessario esplicitare l'incidenza della manodopera, che in base ai dati storici sulle manutenzioni straordinarie svolte dalla Stazione Appaltante, è stimata nel valore del 40% sull'importo dei lavori a base d'asta, tale percentuale potrà essere suscettibile di variazione alla redazione di eventuali progetti esecutivi specifici.

B. Durata dell'Accordo quadro

L'Accordo quadro avrà la durata massima di **4 ANNI (quattro anni)** consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto principale. Entro detto termine potranno essere commissionate opere e lavorazioni il cui termine di esecuzione, in base al cronoprogramma preventivamente acquisito, potrà eccedere il biennio di riferimento.

C. Modalità di commissione delle prestazioni

Le prestazioni che l'Appaltatore dovrà eseguire, in relazione al tipo di urgenza, potranno essere richieste con ordine di servizio scritto, trasmesso anche per via telematica, verbalmente o con qualunque altro criterio la Stazione appaltante ritenga necessario, al fine di far fronte all'esigenza di salvaguardare la pubblica incolumità e la messa in sicurezza delle aree, degli edifici e degli impianti tecnologici interessati. Le figure deputate alla commessa delle opere sono il RUP in prima persona, o il Direttore dei Lavori. Per l'affidamento di opere di importo superiore a € 800.000,00 e in relazione alla complessità specifica dell'oggetto dell'incarico, la stazione appaltante potrà far ricorso a un contratto applicativo per fissare le condizioni di esecuzione delle opere, coerentemente e nel rispetto del contratto principale.

D. Pagamenti

I pagamenti avverranno a seguito dell'emissione di un numero non predefinito di SAL, il cui importo minimo sarà pari a € 150.000,00.

L'AdSP richiederà l'emissione di fattura elettronica e, previa verifica della regolarità contributiva, darà seguito al relativo pagamento. Tutte le commesse, gli ordini di servizio e incarico di lavoro, sia scritti che verbali, saranno emessi nel quadriennio di validità dell'appalto. Alla formale consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori terrà conto dei giorni necessari per l'impianto dei cantieri per eventuali saggi sulle strutture, per la redazione dei calcoli statici, dei progetti esecutivi e di ogni altra prestazione ed apprestamento propedeutici all'inizio dei lavori veri e propri, nonché al riordino finale dei cantieri. Le eventuali sospensioni nelle esecuzioni dei lavori dei singoli ordinativi saranno



debitamente verbalizzate in contraddittorio con l'Impresa. In considerazione delle particolari caratteristiche operative del presente appalto "a quantità indeterminate", l'Impresa è tenuta ad assicurare la disponibilità del proprio personale per gli interventi di emergenza che si rendessero necessari anche in periodi di abituale festività (Natale, Capodanno, Ferragosto ecc.), senza che ciò possa dar luogo a speciali compensi. La distribuzione degli interventi potrà non essere regolare nel tempo in quanto è possibile che in alcuni mesi vi sia una maggiore concentrazione dei lavori da eseguirsi. Per manutenzione si intendono tutte le opere, lavori e interventi come così definiti all'art. 3 del DPR 380/2001. Gli importi relativi ai lavori saranno valutati tenendo conto di quanto indicato nelle rispettive voci di tariffa degli elenchi prezzi contrattuali per le quantità effettivamente realizzate. Le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall'aggiudicatario, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 15% (quindici per cento) e del 10% (dieci per cento). Non verranno considerate, né retribuite separatamente, prestazioni ascrivibili alle spese generali e comunque contemplate nella declaratoria di cui all'art. 32 comma 4 del DPR 207/2010; Sugli importi così determinati saranno effettuate le ritenute di legge che verranno svincolate al termine contrattuale.

Art. 3 – Documenti che fanno parte del contratto.

Sono parte integrante e sostanziale del contratto principale:

Materialmente allegati:

- a) Relazione Tecnico descrittiva;
- b) Capitolato Generale d'Appalto;
- c) Allegato tecnico
- d) Piano di sicurezza
- e) Tavole grafiche di inquadramento

Non materialmente allegati:

- a) Prezziario dei LL.PP. della Regione Autonoma della Sardegna – vigente al momento della pubblicazione;
- b) Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 per quanto applicabile.

È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate e



divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione appaltante.

Art. 4 – Conoscenza delle condizioni di appalto

L'Appaltatore, in fase di gara, dovrà dichiarare di:

- 1) Di aver valutato la tipologia delle opere richieste e le tempistiche necessarie, garantendo l'esecuzione **contemporanea di almeno 2 ordinativi in uno o più siti**, porti e aree demaniali all'interno della circoscrizione territoriale dell'ADSP, Olbia, Golfo Aranci, Santa Teresa di Gallura e Porto Torres e per ognuna delle due categorie contemplate nella presente procedura di gara, (OG1 e OG11), con almeno 2 unità organizzative minime e indipendenti, in relazione alla tipologia di prestazione da offrire.
- 2) Avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi le prestazioni e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori;
- 3) Avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, dei fornitori e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire congrua l'offerta presentata. La dichiarazione conterrà l'attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera nonché delle attrezzature adeguate ai lavori da eseguirsi, in osservanza anche delle eventuali prescrizioni sui Criteri Ambientali Minimi (CAM).
- 4) Di impegnarsi ad accertare, prima dell'inizio dei lavori dei singoli interventi, l'esistenza sul mercato di componenti e materiali di forma, caratteristiche prestazionali fisiche e chimiche, colore e stile simili a quelli da sostituire;
- 5) Di impegnarsi ad accertare, prima dell'inizio dei lavori dei singoli interventi, l'esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrate, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri enti, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all'ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento dell'infrastruttura (art. 4 legge 1/1978);



- 6) Di essere a conoscenza delle finalità che l'AdSP intende perseguire con la realizzazione dei lavori e di concordare espressamente che l'opera riveste il carattere di utilità strategica per l'Ente appaltante, e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi siano imputabili a cause di forza maggiore.

Art. 5 – Disciplina dei cantieri e unità organizzativa minima

L'Esecutore è responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far osservare ai propri operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti. L'Esecutore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi operai. L'Esecutore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori. Per le opere di lavori nelle categorie OG1e OG11, si richiedono per entrambe, due squadre, (unità organizzative minime), composte da un adeguato numero di operai opportunamente diretti dalla direzione tecnica dell'Esecutore, dotati di strumentazione e mezzi idonei, completamente attrezzata in sicurezza, comunque omologati dagli organi preposti, composte con almeno:

- n. 1 Capo squadra / Direttore tecnico;
- n. 1 operaio specializzato;
- n. 1 operaio qualificato;
- n. 2 operai comuni;

Le squadre di lavoro dovranno essere coordinate dall'Appaltatore, dovranno essere dimensionate in modo sufficiente all'espletamento delle lavorazioni richieste nell'ordine di intervento. Tutte le squadre di lavoro dovranno essere attrezzate con: mezzi di trasporto e attrezzatura necessaria per svolgere le attività a loro richieste in completa sicurezza, materiale necessario di caratteristiche e in quantità adeguate; dispositivi di protezione individuale e apprestamenti di sicurezza necessari per le opere da eseguire.

Le squadre di lavoro sono tenute a disporre del materiale di uso comune sul proprio mezzo di trasporto e/o nel magazzino dell'Appaltatore.

I mezzi minimi richiesti per l'esecuzione degli interventi di manutenzione devono essere nella disponibilità dell'Appaltatore per tutta la durata dell'Accordo Quadro senza soluzione di continuità,



anch'essi pronti all'uso ed all'impiego, sotto ogni profilo in completa efficienza, con tutti i necessari documenti, autorizzazioni e permessi in regola ed in corso di validità.

Art. 6 – Scelta dell'appaltatore e categorie dell'appalto

I lavori sono classificati nella categoria elencate nella seguente tabella:

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG11 – IMPIANTI TECNOLOGICI	Riguarda, (Nei limiti specificati all'articolo 79, comma 16 del D.P.R. del 5/10/2010 n. 207), la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.	€ 2.910.000,00	€ (Duemilioninovecent todieci/00)	60

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG1 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.	€ 1.940.000,00	€ (Unmilionenovecent oquarantamila/00)	40

Art. 7 – Stipula del contratto

Prima della stipula del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento avrà facoltà di convocare gli appaltatori per la redazione, in contraddittorio, dei verbali attestanti le condizioni di immediata esecuzione dei lavori. La stipula di detto contratto d'appalto avrà luogo entro il termine di cui all'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 8 – Avvalimento e subappalto

L'avvalimento e il subappalto sono ammessi e disciplinati secondo gli artt. 89 e 105 del D.lgs. 50/2016 e quelli ivi richiamati.

Art. 9 – Oneri e obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore e quindi, da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, anche gli oneri e le spese seguenti per cui:

1) L'impresa è tenuta a rispettare gli ordinativi consegnati dalla Stazione Appaltante. Inoltre, ove le vigenti disposizioni normative lo richiedono e a ciò viene delegata dalla Stazione Appaltante, l'impresa è tenuta a presentare agli organi verificatori competenti la documentazione tecnica e amministrativa necessaria per il rilascio delle licenze, delle approvazioni e dei nulla osta, ove previsti.

2) All'atto della sottoscrizione del verbale di fine lavori l'Appaltatore è tenuto a produrre, ove ritenuto necessario dalla D.L:

- L'inventario dei lavori eseguiti;
- Rilasciare, ai termini di legge, specifici certificati di conformità;
- Tutte le certificazioni e verbalizzazioni concernenti collaudi statici, collaudi ed omologazioni degli impianti, prove di funzionamento, campionature, prove e verifiche prescritte dalla normativa vigente in generale od espressamente indicate dalle condizioni tecniche del presente Capitolato Generale e dai capitolati speciali. L'eventuale collaudo statico delle strutture sarà effettuato da un ingegnere o architetto iscritto all'Albo professionale da almeno 10 anni, nominato come da normativa vigente, dall'Amministrazione appaltante e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, esecuzione e direzione dell'opera. L'impresa dovrà provvedere a propria cura

e spesa, ivi compresi gli oneri relativi agli onorari del collaudatore secondo la legislazione vigente ed alle attrezzature e spese vive delle operazioni di collaudo.

Saranno a carico dell'appaltatore ancora gli oneri ed obblighi seguenti:

- Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore Tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'impresa dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
- I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso, la sistemazione della viabilità di cantiere.
- L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
- L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
- La comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
- Le spese per la fornitura di materiale video e fotografico delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.

Garanzia Provvisoria

In considerazione della tipologia, dell'importo e della specificità della presente procedura, l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;



- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il conto corrente IT 04 T 01015 04800 000070138363 intestato all'AdSP;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del D.lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D.lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.lgs. 50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n° 385 contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla scadenza del contratto. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti Condizioni:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.lgs. 50/2016, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del D.lgs. 50/2016 o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della già menzionata certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il Raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle



prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

Obblighi assicurativi

1) Ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La polizza assicurativa deve essere specifica per i lavori in oggetto, nella forma Contractors All Risk (C.A.R.) redatte secondo il DM n.31.MISE del 19.01.2018, per i seguenti importi:

Sezione 1 partita 1 Opere: importo di contratto;

partita 2 Opere preesistenti: € 500.000,00 a copertura dei danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

partita 3 Demolizione e sgombero: € 500.000,00 per rimborso spese demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento;

Sezione 2 € 5.000.000,00 al fine di assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura delle già menzionate garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'impresa dovrà provvedere inoltre a:

- Alla pulizia quotidiana dei siti nei quali si effettueranno i lavori e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte coinvolte, ad ogni titolo nell'esecuzione dei lavori.
- Alla predisposizione entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque, prima della consegna dei lavori, del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 81/2008 e



ss.mm.ii., integrato con gli elementi del Piano Operativo di Sicurezza specifico, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

- A consentire l'uso anticipato delle opere eseguite qualora ciò fosse richiesto dalla Stazione Appaltante, senza che l'appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Verrà redatto apposito verbale di consegna anticipata, circa lo stato e la consistenza delle opere, per tutelare l'Appaltatore da possibili danni che potrebbero derivarne.
- Entro trenta giorni dall'ultimo verbale di ultimazione, l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
- A provvedere a propria cura e spese, alla fornitura e posa in opera nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, come previsto dall'art. 105, comma 15 del D.lgs. 50/2016.
- A trasmettere all'Amministrazione a proprie cura e spese, le richieste di autorizzazione al subappalto, entro 20 giorni dalla data di stipula del contratto di subappalto, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del citato D.lgs. 50/2016. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
- Ove per necessità operative finalizzate all'esecuzione del contratto in corso d'opera, l'Appaltatore richiedesse la disponibilità di un'area in ambito portuale, la Stazione appaltante, previa formale istanza, potrà concedere l'uso esclusivo di una o più aree demaniali, compatibilmente alle primarie esigenze di salvaguardia delle presenti e future attività portuali, in rispetto delle vigenti normative in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro. L'eventuale inosservanza degli obblighi sopraindicati per cause imputabili all'impresa costituisce, ad ogni effetto, inadempienza contrattuale e previa diffida, l'Amministrazione potrà non riconoscere il compimento delle opere ed avvalersi della clausola penale, delle garanzie anche fideiussorie prestate dall'impresa e salvo il maggiore danno subito. Se richiesta dalla D.L., in relazione alla natura delle lavorazioni in atto, l'impresa dovrà inoltre:
 - a) garantire la guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso contenuti.
 - b) la realizzazione entro l'area del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed



assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione dei Lavori, compresa la relativa manutenzione.

- c) l'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
- d) far eseguire, a propria cura e spese, le eventuali prove sui cubetti di calcestruzzo, sui tondini d'acciaio, bitumi e asfalti di tutte le opere realizzate, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati.
- e) l'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella realizzazione delle opere, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
- f) l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solette e in generale, di qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.
- g) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di luci e illuminazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalla Direzione dei Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Art. 10 - Presa visione dello stato dei luoghi:

Il sopralluogo **non è obbligatorio** ai fini della partecipazione alla procedura di gara. La Stazione Appaltante mette a disposizione dei partecipanti per via telematica tutta la documentazione tecnica e il materiale informativo utili alla predisposizione delle offerte. Ove lo ritengano necessario ed al fine di acquisire elementi utili alla formulazione delle offerte, i concorrenti potranno effettuare sopralluogo su base volontaria nel rispetto della vigente normativa di security e di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID 19.

Art. 11 – Lavori di pronto intervento da eseguirsi con somma urgenza

- a) In caso di necessità di interventi per calamità pubblica o di incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità per i quali ricorrano i presupposti della massima urgenza, il RUP potrà ordinare,



anche con semplice comunicazione telefonica, l'immediato intervento dell'Impresa e l'esecuzione dei lavori necessari.

b) Al fine di garantire la reperibilità degli interessati la Ditta appaltatrice dovrà comunicare preventivamente:

- nominativo e numero di telefono cellulare del referente per la Ditta appaltatrice, addetto al ricevimento delle comunicazioni di pronto intervento 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
- PEC dell'impresa e del referente di cui al precedente punto.

c) I lavori necessari per l'eliminazione del pericolo saranno avviati immediatamente e riguarderanno anche quelli provvisori ritenuti utili, con particolare riferimento alla messa in sicurezza, segnalazione e interdizione delle aree interessate. Tali lavori dovranno essere consegnati nel più breve tempo possibile anche in orario notturno o in giornate festive.

d) La contabilizzazione delle opere realizzate avverrà, in contraddittorio col personale opportunamente delegato dalla Stazione appaltante, ovvero il Direttore dei lavori, il quale potrà far richiesta di un report video/fotografico e una relazione di avvenuto intervento.

e) Il mancato intervento nei tempi stabiliti, oltre a costituire inadempienza contrattuale, determinerà l'assunzione di responsabilità da parte dell'Impresa di tutti i danni subiti da persone o cose, nonché dei danni subiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 12 – Programma dei lavori e scadenze differenziate

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori, il relativo programma dei lavori. In merito alle manutenzioni ordinarie, l'Appaltatore dovrà garantire il costante monitoraggio dello stato delle opere e presentare con cadenza, almeno bimestrale, o su richiesta della D.L., un rapporto dettagliato sullo stato di fatto dei luoghi, delle opere e contestualmente segnalare alla Stazione appaltante le anomalie e criticità riscontrate, proponendo altresì la tipologia di intervento da porre in atto per la risoluzione di quanto rilevato. La Stazione appaltante valuterà tale proposta al fine di procedere all'affidamento dei lavori nei modi e termini di cui al precedente art. 2, comma C, del presente Capitolato Generale.

Art. 13 – Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni contenute nelle specifiche norme di riferimento (UNI, CEI ecc.) ed essere della migliore qualità reperibile sul mercato. Essi potranno



essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 101, c. 3 del D.lgs. 50/2016 e gli artt. 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000. Tutti i materiali devono essere della migliore qualità possibile, rispondenti alle norme sui prodotti da costruzione ed essere utilizzati solo se idonei all'impiego in modo tale da rendere le opere sulle quali devono essere incorporati o installati conformi ai requisiti essenziali. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione appaltante provvederà direttamente, addebitando le relative spese all'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere e/o danno derivante dalla rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo. L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali e nello specifico stabilite in occasione di ogni affidamento, oppure che abbia eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori, all'impiego di materiali o componenti aventi carenze in dimensioni, consistenza o qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e fatte salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali accreditato riporta espresso riferimento a tale verbale. La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente Capitolato Generale o dal



Capitolato speciale ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni effettuate. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Art. 14 – Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'Appaltatore ha facoltà di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche richieste dalle prescrizioni della Stazione Appaltante.

Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Qualora richiesto dalla DL e prima della loro posa in opera, l'Appaltatore dovrà fornire le schede tecniche e di sicurezza dei materiali da impiegare nelle lavorazioni al fine di determinare la loro conformità agli elaborati contrattuali ed ai livelli di qualità richiesti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della Stazione Appaltante l'Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 15 – Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità e/o convenienza. Nel caso in cui il cambiamento comporti una differenza in aumento o diminuzione del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si procede alla determinazione del nuovo prezzo. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti l'espressa approvazione del RUP. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 16 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penali

I termini per l'esecuzione dei lavori saranno riportati per iscritto nell'ordine di servizio o comunque comunicati all'Impresa dal Direttore dei Lavori, in relazione all'incarico specifico. Eventuali ritardi imputabile all'Impresa, causeranno una penale pecuniaria pari all' 1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare del contratto che sarà applicata nel SAL di riferimento. Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori redigerà una relazione sullo stato di avanzamento degli stessi, sulla scorta della quale l'Amministrazione potrà procedere, previa comunicazione all'Appaltatore, ad affidare i restanti lavori ad altra impresa, addebitando allo stesso, a titolo di risarcimento l'intero importo sostenuto per l'esecuzione d'ufficio degli stessi.

Art. 17 – Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori e di opere che rivestano particolare importanza per l'Amministrazione, dovranno essere comunicate dall'Impresa Appaltatrice al Direttore dei Lavori il quale procederà alle relative verifiche e all'eventuale emissione dello specifico Certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 18 – Proroghe

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le lavorazioni nei tempi pattuiti, potrà richiedere una proroga nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 19 – Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori

Tutti i prezzi sono riferiti ad opere e prestazioni eseguite a regola d'arte, secondo le norme di legge, le normative tecniche applicabili degli Enti Normatori nazionali (UNI e CEI) ed internazionali (CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC, ITU-T e CIE) e le indicazioni e prescrizioni del Capitolato generale e dei Capitolati Speciali d'Appalto delle Opere Pubbliche di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Amministrazione Lavori Pubblici. In ottemperanza all'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, i prezzi delle varie categorie d'opera comprendono i compensi per spese generali ed utile d'impresa, per tenere conto degli oneri derivanti da una conduzione organizzata e tecnicamente qualificata del cantiere, nella misura del 15 % per le spese generali e del 10% quale utile d'impresa. I prezzi in elenco sono riferiti a lavori che si svolgono senza particolare difficoltà di accantieramento, in condizioni ordinarie.

Art. 20 - Smaltimento rifiuti e disposizioni ambientali

I materiali eliminati dagli impianti (tubazioni, coperture, macchinari ecc.) e dagli edifici, (calcinacci, guaine bituminose, pavimentazioni ecc.), dovranno essere constatati in contraddittorio e successivamente allontanati a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice quando, a giudizio del Direttore dei Lavori, siano ritenuti non riutilizzabili. Lo smaltimento dei rifiuti, (residui di demolizione, materiali provenienti da scavi, contenitori di vernici, guaine ecc.) dovrà avvenire nelle forme e nei modi congruenti alla natura e tipologia dei rifiuti stessi secondo le vigenti normative di carattere ambientale. Delle modalità di smaltimento dovrà essere prodotta e consegnata alla Stazione Appaltante opportuna documentazione probatoria dell'avvenuto smaltimento nelle forme di legge (FIR, ricevute della discarica autorizzata ecc.).

I materiali riutilizzabili dovranno essere caricati, trasportati, scaricati, accatastati, inventariati e conservati nel luogo che sarà indicato dalla AdSP per un eventuale successivo riutilizzo senza che per questo l'Appaltatore possa esigere compensi di alcun tipo e natura.

Lo smaltimento, qualora non compreso all'interno della descrizione della voce di tariffa, verrà compensato con individuazione della relativa voce negli Elenchi Prezzi contrattuali.

Eventuali attività di smaltimento di carattere eccezionale (per motivi di ingombro, peso o genere) saranno oggetto di singola valutazione economica a insindacabile giudizio della Stazione appaltante. In generale dovrà essere evitata, nell'esecuzione delle lavorazioni, qualsiasi forma di inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua. Nel qual caso l'Appaltatore rimane comunque sempre responsabile, obbligandosi al recupero o qualsiasi altra operazione necessaria alla risoluzione del problema, a propria cura e spese. Ogni zona di intervento, per quanto possibile, dovrà essere delimitata opportunamente e, al termine dei lavori, lasciata libera da qualsivoglia rifiuto/materiale/attrezzatura utilizzata. L'Appaltatore si obbliga al rispetto di quanto previsto dallo specifico Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 21 – Contabilità dei lavori

Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore e verrà mantenuta la relativa contabilità delle opere. La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato. Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate.

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà realizzata secondo le specifiche date nelle norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di contratto.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all'importo delle opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Nell'eventualità siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'esecutore nella lista in sede di gara.

Art. 22 – Termini per i pagamenti

I pagamenti avverranno in conformità alle modalità e alla tempistica prevista dalla Normativa Vigente. L'Appaltatore autorizzato dalla Stazione appaltante presenterà fattura esclusivamente elettronica, che insieme alla verifica della dichiarazione contributiva darà luogo al pagamento, nei termini di legge. Non sono previsti premi di accelerazione.

Art. 23 – Conto finale

Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori entro 90 giorni dalla certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 24 – Collaudo

Dopo aver ottenuto la documentazione tecnica relativa ai lavori, il Direttore dei Lavori redige il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) secondo le disposizioni dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., parte vigente. In conformità all'art. 102 comma 2 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., il certificato di collaudo è sostituito negli appalti di cui al presente Accordo Quadro dal CRE e, come

disposto dall'art. 237 del D.P.R. 207/2010, sarà emesso dal D.L. e confermato dal RUP, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione degli stessi, e i cui contenuti sono espressi nell'art. 225 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

È sempre facoltà della Stazione appaltante, procedere con l'emissione di un certificato di collaudo, secondo le disposizioni degli artt. 215 e segg. del D.P.R. 207/2010. Salvo quanto disposto dagli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo diventi definitivo. Per lo stesso periodo l'appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero manifestare negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). Tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, verranno trasferite alla Stazione Appaltante.

Art. 25 – Difetti di costruzione e garanzia

La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati e annessi, così come definiti al successivo art. 26, si estenderà per dieci anni dalla data della consegna dell'opera, o dalla data dell'approvazione del DL delle lavorazioni e comprenderà, in ogni caso e a carico dell'appaltatore, quanto necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. È fatto salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra. Se nei dieci anni successivi alla data di consegna, l'opera, per difetto degli interventi eseguiti dall'Appaltatore, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti (art. 1669 C.C.).

Art. 26 – Gravi difetti da assoggettare a garanzia decennale (artt. 1667 e 1669 c.c.)

Ai fini del presente articolo sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a garanzia decennale, relativamente ai soli interventi eseguiti dall'appaltatore, il mancato, l'insufficiente o il distorto funzionamento delle parti dell'opera, quali ad esempio il prematuro deterioramento di



strutture, manufatti e dotazioni degli edifici e / o impianti tecnologici, rispetto alla durata garantita, soggetti a normale usura e operatività portuale, anche se regolarmente mantenuti.

Art. 27 – Danni per cause di forza maggiore

L'Appaltatore denuncerà eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore, con ogni possibile urgenza e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dall'evento. Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per ripristinare i danni, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi. L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti. Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni del D.L. L'onere di ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Il compenso per danni alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, al netto del ribasso d'asta. Rimangono altresì a carico dell'Appaltatore, i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisorie, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.

Art. 28 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa aggiudicataria, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136 del 13 Agosto 2010, pena la nullità del contratto. L'Impresa aggiudicataria si obbliga altresì a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 Legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul già menzionato conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente Capitolato Generale siano eseguite senza avvalersi di banche ovvero altro istituto che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, c. 8, della Legge 136/2010. L'Impresa aggiudicataria si

obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Aggiudicatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'AdSP e la Prefettura territoriale competente. L'Aggiudicatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti dell'AdSP e della Prefettura territoriale competente. Con riferimento ai subcontratti, si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR. N. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n° 136.

Art. 29 - Cessione dei crediti

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le cessioni di crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall'Appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle Leggi in materia bancaria e creditizia. La cessione del credito è efficace qualora l'Amministrazione non la rifiuti con comunicazione da notificare al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica. Per quanto non riportato nel presente documento, trova applicazione l'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 30 – Applicazione dei contratti collettivi di lavoro

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii., devono essere rispettati i seguenti obblighi:

- obbligo dell'Appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e

normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la Stazione appaltante verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

- obbligo dell'Appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto al punto precedente da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;
- obbligo per le imprese di presentare la documentazione che attesti che l'Appaltatore stesso è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. Tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti;
- obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva;

Art. 31 – Risoluzione del contratto

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione appaltante ad appaltare lavori nei limiti d'importo definiti dall'accordo stesso. Essa può disporre la risoluzione dell'accordo quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. L' accordo quadro dovrà inoltre intendersi risolto, ai sensi dell'artt. 1453 e 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a tre giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
- quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle norme sul subappalto;
- quando venga accertato il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
- quando venga accertato il mancato rispetto della normativa sui “Criteri ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,



ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, DM 11 gennaio 2017, allegato 2, come disposti dall’art. 24 del presente Capitolato;

- quando sia intervenuta la cessazione dell’Appaltatore o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
- per l’inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro, senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
- per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente;
- per gravi e reiterate negligenze nell’esecuzione dei lavori appaltati in attuazione dell’Accordo Quadro, tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della Stazione Appaltante;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni impartite in un ordine di servizio;
- per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
- per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato;
- per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’articolo 103 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’accordo quadro, l’Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale del contratto principale;
- nell’ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- nell’ipotesi di violazione dei Patti di integrità o di mancato rispetto del Codice di Comportamento;
- gravi danni provocati a locali, mezzi e attrezzature in uso o di proprietà dell’ADSP;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai termini dell’artt. 1453 e 1456 del Codice Civile.

La risoluzione del contratto è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata. Successivamente la Stazione Appaltante potrà concludere un nuovo contratto con il concorrente che segue in classifica in sostituzione di quello nei confronti del quale è intervenuta la risoluzione.

L'intervenuta risoluzione contrattuale non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento i lavori già ordinati in essere alla data in cui è dichiarata. Si stabilisce altresì che qualora l'esecutore del contratto/Appaltatore non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi incombenti, ovvero sollevasse preventive eccezioni sull'interpretazione del Capitolato o dell'Elenco Prezzi sarà facoltà della Stazione appaltante di rescindere il contratto, non procedendo all'aggiudicazione di nessun altro lavoro. Esso sarà inoltre tenuto alla rifusione di ogni danno e spesa arrecati alla Stazione Appaltante, a profitto della quale sarà intanto acquisita la cauzione depositata. Oltre alla possibilità dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto e trattenere l'eventuale cauzione definitiva, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti, qualora dai fatti derivi grave nocumento all'ADSP. L'Appaltatore del contratto non potrà porre alcuna eccezione, né avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

Art. 32 – Controversie – Accordo bonario

1) Tutte le vertenze di qualunque natura (tecnica, giuridica, amministrativa, ecc.) e senza nessuna esclusione, che dovessero sorgere tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e l'Impresa appaltatrice, sia durante l'esecuzione del contratto che al suo termine, non definite mediante accordo bonario, dovranno essere deferite al Giudice Ordinario con l'esclusione del sistema arbitrale. Il foro competente è quello indicato nel contratto principale relativo al presente appalto.

2) Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi il limite del 10% dell'importo contrattuale, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione in merito. Il Responsabile Unico del Procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine di novanta giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, acquisisce la relazione riservata del D.L. e dove costituito, dall'organo di collaudo e, sentito l'affidatario formula all'Amministrazione proposta motivata di accordo bonario secondo il disposto dell'art. 205 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, L'Amministrazione delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario. Qualora non si proceda all'accordo bonario come più sopra precisato e l'Appaltatore confermi le riserve, la



definizione delle controversie è attribuita alla competenza del Giudice Ordinario. Al riguardo trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 34 del Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 19.4.2000 n. 145.



Sommario

Art. 1 – Oggetto dell'accordo quadro, norme di riferimento e definizioni.....	2
A. Ammontare dell'appalto.....	3
B. Durata dell'Accordo quadro	5
C. Modalità di commissione delle prestazioni.....	5
D. Pagamenti	5
Art. 3 – Documenti che fanno parte del contratto.	6
Art. 4 – Conoscenza delle condizioni di appalto	7
Art. 5 – Disciplina dei cantieri e unità organizzativa minima	8
Art. 6 – Scelta dell'appaltatore e categorie dell'appalto.....	9
Art. 7 – Stipula del contratto	10
Art. 8 – Avvalimento e subappalto.....	10
Art. 9 – Oneri e obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore.....	10
Garanzia Provvisoria	11
Obblighi assicurativi.....	13
Art. 10 - Presa visione dello stato dei luoghi:.....	15
Art. 11 – Lavori di pronto intervento da eseguirsi con somma urgenza.....	15
Art. 12 – Programma dei lavori e scadenze differenziate.....	16
Art. 13 – Accettazione, qualità ed impiego dei materiali	16
Art. 14 – Provvista dei materiali.....	18
Art. 15 – Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti	18
Art. 16 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penali	19
Art. 17 – Ultimazione dei lavori.....	19
Art. 18 – Proroghe	19
Art. 19 – Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori.....	19
Art. 20 - Smaltimento rifiuti e disposizioni ambientali	20
Art. 21 – Contabilità dei lavori.....	20
Art. 22 – Termini per i pagamenti	21
Art. 23 – Conto finale.....	22
Art. 24 – Collaudo	22
Art. 25 – Difetti di costruzione e garanzia.....	23
Art. 26 – Gravi difetti da assoggettare a garanzia decennale (artt. 1667 e 1669 c.c.)	23



Art. 27 – Danni per cause di forza maggiore.....	24
Art. 28 - Tracciabilità dei flussi finanziari	24
Art. 29 - Cessione dei crediti	25
Art. 30 – Applicazione dei contratti collettivi di lavoro.....	25
Art. 31 – Risoluzione del contratto.....	26
Art. 32 – Controversie – Accordo bonario	28